

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 - ESCLUSIONI
- ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 9 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 12 - DIVIETI DI ABBANDONO
- ART. 13 - BONIFICA
- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 15 - DEFINIZIONE
- ART. 16 - CONFERIMENTO
- ART. 17 - CONFERIMENTO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI PER UTENTI NON RESIDENTI (SECONDE CASE)

- ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
 - 1) Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali
 - 2) Rifiuti urbani ingombranti
 - 3) Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali
 - 4) Rifiuti urbani pericolosi
 - 5) Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari
- ART. 20 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI
- ART. 21 - TRASPORTO
- ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO
- ART. 23 - EFFICACIA DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 24 - DEFINIZIONE
- ART. 25 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO
- ART. 26 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 27 - CESTINI STRADALI
- ART. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 29 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 30 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 31 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 32 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 34 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE
- ART. 35 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI
- ART. 36 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- ART. 37 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 38 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

TITOLO III
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I
APPLICAZIONE

- ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 40 - CONTROLLI
- ART. 41 - ACCERTAMENTI
- ART. 42 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO II
SISTEMA SANZIONATORIO

- ART. 43 - ABBANDONO DI RIFIUTI
- ART. 44 - CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 45 - MANCATO SPALAMENTO DELLA NEVE
- ART. 46 - MANCATA OTTEMPERANZA AD ULTERIORI DISPOSIZIONI
- ART. 47 - CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI RIFIUTI SANITARI

ART. 48 - CONFERIMENTO NON CORRETTO DEI VEICOLI A MOTORE DA DEMOLIRE

ALLEGATO A	ELENCO DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI ADOTTATI NEL TESTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ALLEGATO B	BENIDUREVOLI
ALLEGATO C	RIFIUTI SANITARI
ALLEGATO D	VEICOLI A MOTORI, RIMORCHI E SIMILI
ALLEGATO E	OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
ALLEGATO F	RIFIUTI SPECIALI
ALLEGATO G	RIFIUTI CIMITERIALI
ALLEGATO H	RIFIUTI INERTI
ALLEGATO I	RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DELLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI
ALLEGATO J	RIFIUTI PERICOLOSI
ALLEGATO K	RIFIUTI DI AMIANTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2 Finalità

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzi tutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a prevenirne la pericolosità.

Art. 4 Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5
Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

Art. 6
Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art. 15;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. **Sono rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 (elenco rifiuti pericolosi).

Art. 7 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne;
- d) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 8 Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e all'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97 (rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione);
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97, e del D.M. 471/99 (procedure per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati).
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97 (accordi Stato – Regione per recupero rifiuti urbani), ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 9

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio ecologia del Comune; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.
3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B del D.Lgs. 22/97).
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge (articolo 16 del D.Lgs. 22/97).
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 (formulario di identificazione dei rifiuti) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 11
Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 12
Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta; è vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti; è vietato disfarsi di qualunque rifiuto, anche di piccole dimensioni, attraverso l'abbandono su suolo pubblico.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43 e 44 del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13
Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
 - a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 - b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione

al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.

- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate.

L'ufficio ecologia del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter sinteticamente sopra descritto

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.
3. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.
9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Art. 14
Gestione ambiti territoriali ottimali

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 15
Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali di cui alla lettera d), comma 2, art. 18 del D.Lgs. 22/97 per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si seguono i criteri di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84, così come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 119/E del 07/05/98. I rifiuti assimilati devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e

- di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16 Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc..., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.
3. Gli scarti vegetali possono essere conferiti presso l'area adibita alla raccolta degli ingombranti, presso l'impianto di recupero degli inerti e degli scarti vegetali attualmente ubicato in località Santino, oppure possono essere conferiti attraverso l'utilizzo di sacchi aperti da esporre a bordo strada nei giorni indicati nel calendario di cui al punto 2 del successivo articolo.
4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:
 - a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del

servizio.

- b) E' fatto divieto assoluto di posizionare su aree pubbliche i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, salvo esplicite deroghe (ordinanza n° 3609 del 09/04/2001), nonché modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
- c) Non devono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
- rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
- Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;
- d) Gli utenti condominiali devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione non recuperabile (sacco nero) nell'apposito cassonetto, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.
- e) Le utenze presso le quali non sono posizionati cassonetti condominiali conferiscono la frazione non recuperabile mediante sacchi; gli stessi devono essere depositati a bordo strada, la sera antecedente i giorni di raccolta indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
- f) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, plastica e alluminio, organico, verde) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore deve essere opportunamente avvolta in fogli di giornale, oppure inserita in sacchetti di materiale biodegradabile. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, i contenitori possono essere esposti la sera antecedente i giorni di raccolta, indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
- g) Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, nei centri storici di Intra e Pallanza è espletato a decorrere dalle ore 9.00; pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nella giornata in cui è previsto il servizio di raccolta entro le ore 9.00
- h) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
- i) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:

- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le

- seguenti modalità, meglio specificate nel successivo art. 19:
- presso l'area appositamente attrezzata ubicata in località Plusc;
 - presso gli appositi cassoni posizionati nelle aree previste e nelle giornate prestabilite per le zone collinari;
- b) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:
- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.
 - b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.
 - c) Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.
 - d) Gli oli minerali esausti devono essere conferiti ai rivenditori o, in alternativa, presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.

Art. 17

Conferimento e raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata

1. Ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) Intra, Trobaso e Renco
 - b) Pallanza e Suna
 - c) Biganzolo, Antoliva e Unchio.
 - d) Tre Ponti, Fondotoce e Piano Grande
 - e) Monterosso, Cavandone e Madonna di Campagna
 - f) Zoverallo, Torchiedo e Possaccio
2. La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti viene espletata secondo il calendario di seguito riportato; eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
INTRA TROBASO RENCO	plastica e lattine umido verde	indumenti	nero carta e cartone		umido vetro	
PALLANZA SUNA	indumenti	verde plastica e lattine umido		nero carta e cartone		umido vetro
BIGANZOLO ANTOLIVA UNCHIO	Umido		nero	carta e cartone plastica e lattine indumenti verde	umido vetro	
TRE PONTI FONDOCE PIANO GRANDE		umido	carta e cartone plastica e lattine indumenti verde	nero		umido vetro
MONTEROSSO CAVANDONE MADONNA DI CAMPAGNA		umido		nero	carta e cartone plastica e lattine indumenti verde	umido vetro
ZOVERALLO TORCHIEDO POSSACCIO	Umido	carta e cartone plastica e lattine indumenti verde	nero		umido vetro	

Art. 18

Conferimento e raccolta rifiuti urbani per utenti non residenti (secondo case)

Gli utenti non residenti, qualora impossibilitati a rispettare il calendario di cui al precedente articolo, possono conferire i rifiuti urbani presso gli appositi cassonetti posizionati nel piazzale antistante la sede del CON.SER.V.C.O. ubicata in Via Olanda n° 55.

Art. 19

Conferimento e raccolta particolari categorie di rifiuti

1. Rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali

- a) E' istituito un servizio particolare di raccolta rifiuti (lumini, ceri, etc) e di raccolta differenziata a matrice organica (fiori, ecc.) presso i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Verbania. Il servizio di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata presso i cimiteri è espletato attraverso il posizionamento di un numero sufficiente di contenitori. In tali contenitori i cittadini potranno conferire, in modo differenziato, i rifiuti urbani di risulta (lumini, ceri, ecc.) ed i rifiuti ligno-cellulosici (fiori, piante, ornamenti vegetali, ecc.).
- b) La frequenza della raccolta è la stessa prevista per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni civili delle rispettive zone di competenza.

2. Rifiuti urbani ingombranti

- a) Gli utenti residenti nel Comune di Verbania possono conferire i propri rifiuti ingombranti presso l'area ecologica, gestita dal personale del CON.SER.VCO, posta in località Plusc, secondo i seguenti orari:
 - da lunedì a venerdì: 8.30 – 12.00; 13.30 – 17.30
 - sabato: 8.30 – 12.00
- b) Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito, ad eccezione dei frigoriferi per i quali è richiesto un contributo all'utente.
- c) Per gli utenti delle zone collinari, gli ingombranti, ad esclusione dei frigoriferi, sono inoltre raccolti in appositi container posizionati presso i seguenti altri punti:
 - Zoverallo: 1° sabato di ogni mese (Corso Italia – angolo Via Zappelli)
 - Possaccio: 1° sabato di ogni mese (Piazzale Cartiera)
 - Fondotoce: 2° sabato di ogni mese (ingresso campo sportivo)
 - Biganzolo: 3° sabato di ogni mese (Piazza Pastura)
 - Unchio: 3° sabato di ogni mese (Via Maggiore)
 - Cavandone: 4° sabato di ogni mese (Piazza Adua)
- d) In occasione dei conferimenti l'addetto provvede a differenziare il materiale ferroso da quello non ferroso impedendo nello stesso tempo l'abbandono incontrollato di rifiuti all'esterno del contenitore.
- e) Gli invalidi e gli anziani impossibilitati a provvedervi autonomamente possono richiedere e prenotare il ritiro gratuito a domicilio al n. 0323 – 518711 (CON.SER.V.C.O.); in tutti gli altri casi l'eventuale ritiro a domicilio può avvenire a pagamento e previa prenotazione, telefonando allo stesso numero.

3. Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali

- a) Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali inserite in apposito elenco stilato sulla base dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti.
- b) Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza.
- c) La raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato.

4. **Rifiuti urbani pericolosi**

- a) **Farmaci:** il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.
- b) **Pile:** il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile;
- c) **Accumulatori al Pb esausti:** tali rifiuti vanno conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti (Viale Rimembranze).
- d) **Oli esausti minerali o vegetali:** gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante; gli oli vegetali possono invece essere conferiti gratuitamente presso l'area attrezzata per gli ingombranti.

5. **Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari.**

- a) I proprietari di grossi appezzamenti di terreno conferiscono gratuitamente i propri rifiuti vegetali presso l'area attrezzata del Plusc fino a concorrenza della capacità ricettiva dell'impianto. Possono inoltre conferire i suddetti rifiuti a pagamento presso l'impianto di recupero di Via per Santino.

Art. 20

Pulizia e disinfezione dei contenitori

- 1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze monofamiliari è a carico dell'utente stesso.
- 3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora di ravvisi la necessità a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Art. 21

Trasporto

- 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
- 2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 22

Stazioni di trasferimento - trasbordo

- 1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare

convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone all' Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 23

Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

1. Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 24

Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 25

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
 - b) le piazze
 - c) i marciapiedi
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate

- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi
- g) le spiagge pubbliche

Art. 26

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare detriti, foglie, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.
7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 27

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini stradali con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 28

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari,
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 29

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 30

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o conferiti nei punti indicati dal gestore.

Art. 31

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Art. 32

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 33

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 34

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale; l'obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 35

Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 13, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Art. 36

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti depositati presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.

Art. 37

Ulteriori disposizioni

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ivi comprese aiuole, parchi, giardini e spiagge pubbliche. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 38

Particolari categorie di rifiuti

Negli allegati dalla lettera B alla lettera K sono riportate le disposizioni relative rispettivamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

- B) Beni durevoli
- C) Rifiuti sanitari
- D) Veicoli a motore, rimorchi e simile
- E) Oli e grassi vegetali ed animali esausti
- F) Rifiuti speciali
- G) Rifiuti cimiteriali
- H) Rifiuti inerti
- I) Rifiuti derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti
- J) Rifiuti pericolosi
- K) Rifiuti di amianto

TITOLO III

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

APPLICAZIONE

Art. 39

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia.

Art. 40
Controlli

1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono al Corpo di Polizia municipale che riferisce all'ufficio ecologia del Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti.
2. La vigilanza ambientale è inoltre svolta dall' ARPA e, per gli aspetti igienico – sanitari, dai servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) della competente ASL.
3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97 (gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).

Art. 41
Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 42
Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 45 giorni, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

CAPO II
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 43
Abbandono di rifiuti

1. Chiunque contravviene al divieto di cui agli artt. 12 commi 1 e 2, 27 comma 2, 33 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 620; se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 155 (art. 50 D.Lgs. 22/97).
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento sarà

denunciato alla autorità giudiziaria; per tale violazione è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno (art. 50, comma 2 D.Lgs. 22/97).

Art. 44
Conferimento non corretto dei rifiuti urbani

Chiunque non rispetta le prescrizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €26 a €155.

Art. 45
Mancato spalamento della neve

Chiunque non rispetta la prescrizione di cui all'art. 34, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €25 a €500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000

Art. 46
Mancata ottemperanza ad ulteriori disposizioni

Chiunque non rispetta l'obbligo di cui all'art.37, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €52 (ordinanza sindacale n° 2704 del 10/03/1998).

Art. 47
Conferimento non corretto dei rifiuti sanitari

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'allegato C del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €103 a €620 (art. 50 D.Lgs. 22/97).

Art. 48
Conferimento non corretto dei veicoli a motore da demolire

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui all'allegato D commi 10, 11 e 12 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €258 a €1549 (art. 51, comma 6 bis D.Lgs. 22/97).

ALLEGATO A

Elenco definizioni dei termini tecnici adottati nel testo del presente regolamento

1. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (elenco categorie di rifiuti) del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
3. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
7. **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B (operazioni di smaltimento) del D.Lgs. 22/97;
8. **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C (operazioni di recupero) del D.Lgs. 22/97;
9. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
10. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
11. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi nell'anno;
 - c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
12. **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato

- fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 14. **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
 15. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 16. **frazione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc;
 17. **frazione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, di ristorazione, di attività ortofrutticole, sfalci e potature di giardinaggio;
 18. **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
 19. **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
 20. **raccolta programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici;
 21. **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;
 22. **area raccolta ingombranti:** area presso la quale è possibile il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti ingombranti;
 23. **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;
 24. **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;
 25. **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;
 26. **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
 27. **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;
 28. **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili da prodotti di scarto.

ALLEGATO B

Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.

ALLEGATO C

Rifiuti sanitari

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento;
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
5. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulta la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti.
6. I produttori dei rifiuti di cui al comma precedente, per utilizzare l'inceneritore dei rifiuti stipulano apposite convenzioni con il gestore del servizio di smaltimento.
7. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.
8. I rifiuti sanitari pericolosi immediatamente dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che evitino spargimenti accidentali del contenuto.
9. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi o mezzi appositi autorizzati.
10. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

ALLEGATO D

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione degli stessi deve consegnarli ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 (autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero e relativi esercizi). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore e/o di un rimorchio destinati alla demolizione può altresì consegnarli ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo e/o di un rimorchio consegnati per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
11. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrate e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Agli stessi obblighi di cui ai commi 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ALLEGATO E

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. Il gestore del servizio, a richiesta, potrà assicurare con la sua organizzazione il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.
4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

ALLEGATO G

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) Ordinaria attività cimiteriale;
 - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani o per la raccolta differenziata sistemati in aree all'interno dei cimiteri. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. Lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al punto 5.
7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27-28 del D.lgs. 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
8. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.
9. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ALLEGATO H

Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti i materiali provenienti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
2. Questi rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore presso l'impianto di recupero degli inerti ubicato in località Santino o presso altro impianto all'uopo autorizzato.

ALLEGATO I

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.
2. I residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero) devono essere smaltiti a cura del gestore del servizio di fognatura e depurazione presso impianti autorizzati.

Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

ALLEGATO K

Rifiuti di amianto

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti mediante conferimento a ditta specializzata ed all'uopo autorizzata.